

Deliberazione n° 11

del 18/05/2016

COMUNE VAL DI ZOLDO
PROVINCIA DI BELLUNO

Verbale di Deliberazione del Commissario Prefettizio

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)

L'anno duemilasedici, il giorno **diciotto** del mese di **maggio** alle ore **12.30** nella Residenza Municipale.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

dr. Andrea CELSI, in virtù dei poteri conferitigli con Decreto Prefettizio prot. n.5878 del 22.02.2016, con l'assistenza del Segretario Comunale dr. Mauro GIAVI, assume i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 e provvede a deliberare sull'argomento in oggetto.

PARERI DI COMPETENZA

in ordine alla regolarità tecnica – parere: **FAVOREVOLE**

lì, 18/04/2016

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Donata Scussel

in ordine alla regolarità contabile – parere: **FAVOREVOLE**

lì, 18/04/2016

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Donata Scussel

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la legge regionale n. 5 del 18.02.2016, con la quale è stato istituito il Comune di Val di Zoldo mediante fusione dei Comuni di Forno di Zoldo e Zoldo Alto;

RICHIAMATO il decreto del Prefetto della Provincia di Belluno prot. n. 5878 del 22.02.2016 di nomina del Commissario Prefettizio per la provvisoria gestione del nuovo Comune di Val di Zoldo a decorrere dal 23.02.2016 e fino all'insediamento, a seguito delle elezioni, degli organi ordinari, nella persona del dr. Andrea Celsi, Vice Prefetto Aggiunto in servizio presso la Prefettura di Belluno - U.T.G.;

RICHIAMATO altresì il comma 124 della Legge 56 del 07.04.2014 in ordine alla vigenza dei regolamenti, con riferimento agli ambiti territoriali e alle popolazioni dei cessati comuni fino all'approvazione dei regolamenti del nuovo ente;

VISTI i regolamenti I.U.C. approvati dai due Enti cessati rispettivamente:

- Forno di Zoldo deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 21.05.2014
- Zoldo Alto deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 23.07.2014

RITENUTO opportuno armonizzare le norme di regolamentazione e gestione dei più importanti tributi comunali, IMU -TASI -TARI per la gestione di rilevanti risorse di entrata al fine di garantire omogeneo e identico trattamento ai contribuenti e utenti sul territorio comunale;

RICORDATO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

CHE la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) - componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili) - componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti) - componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTO il comma 703 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'I.M.U.;

VISTO il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES;

TENUTO CONTO pertanto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell'I.M.U. con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti;

CONFERMATA l'opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprenda al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi integralmente i regolamenti I.U.C. approvati dai due Comuni cessati;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- **nr. 682** - Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto a all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

- **nr. 683** - Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera *b*), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

- **nr. 688** - Il versamento della TASI e' effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalita' di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

- **nr. 689** - Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima

semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

- **nr. 690** - La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
- **nr. 691** - I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”;
- **nr. 692** - Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 68 del 2 maggio 2014;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della Legge nr. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

CONSIDERATO che il regolamento relativo alla I.U.C. deve essere inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), - Dipartimento delle finanze- per la pubblicazione sul sito internet “www.finanze.gov.it”.

CHE la pubblicazione costituisce ai sensi del comma 13-bis dell'art. 13 del DL n. 201 del 2011 e del comma 688 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 condizione di efficacia del regolamento e sostituisce l'avviso in Gazzetta Uprevisto dall'art. 52, comma 2 del D.Lgs. n. 446 del 1997;

CHE ai fini della pubblicazione sul sito di cui sopra il regolamento deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica entro il 21 ottobre di ciascun anno al MEF per la pubblicazione entro il termine ultimo e perentorio del 28 ottobre. I regolamenti inviati oltre il termine di cui sopra entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTI i Decreti del 28.10.2015 pubblicato sulla G.U. 254 del 31.10.2015 con cui il Ministero dell'Interno ha differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2016 al 31.03.2016 e del 01/03/2016 pubblicato sulla G.U. 55 del 07/03/2016 con cui è stato differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2016 al 30/04/2016;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria allegato alla presente deliberazione;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **DI DARE ATTO** che con l'allegato regolamento IUC si provvede, tra l'altro, al coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell'I.M.U. con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti;
- 3) **DI ADOTTARE** un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi integralmente i previgenti regolamenti I.U.C. dei cessati comuni di Forno di Zoldo e Zoldo Alto richiamati nelle premesse;
- 4) **DI APPROVARE** l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) come sopra descritto, composto da nr. 4 sezioni, composto da nr. 60 articoli;
- 5) **DI DARE ATTO** che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2016;
- 6) **DI INVIARE** la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta Unica Comunale (IUC), al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e comunque entro il 21 ottobre 2016;
- 7) **DI DICHIARARE**, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO
PREFETTIZIO
Dott. Andrea Celsi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giavi Mauro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

REG. ALBO Nr. _____

Il sottoscritto Messo Comunale attesta ai sensi dell'art. 32, 1° comma, della Legge 69/2009, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune in data odierna, per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi.

Val di Zoldo, addì 25.05.2016

IL MESSO COMUNALE
Adriano Calchera

Il sottoscritto Segretario comunale

CERTIFICA

che la presente deliberazione

- è stata pubblicata all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto dall'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, senza opposizioni o reclami;

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

- è divenuta ESECUTIVA il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

Val di Zoldo, addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giavi Mauro